



Città di Ariccia

Città Metropolitana di Roma Capitale

AVVISO PUBBLICO

PER L'ASSEGNAZIONE DEI CHIOSCHI SU SUOLO PUBBLICO

1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente Avviso Pubblico disciplina l'assegnazione di n. 7 chioschi su suolo pubblico, sulla base del "*Regolamento Comunale per individuare caratteristiche e localizzazione dei chioschi su suolo pubblico*", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28/07/2022.

Gli assegnatari vincitori del presente Avviso Pubblico dovranno realizzare sull'area assegnata il manufatto, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, posato sul suolo pubblico, concepito per la vendita diretta di generi alimentari e non, ovvero per la somministrazione di alimenti e bevande.

Le ubicazioni dei chioschi sul territorio comunale (di cui alle planimetrie allegate) individuati dal "*Regolamento Comunale per individuare caratteristiche e localizzazione dei chioschi su suolo pubblico*", approvato con D.C.C. n. 35 del 28/07/2022, sono di seguito indicate:

Area 1: "Parco comunale Menotti – Garibaldi" (foglio 5 p.IIa 1410)

Area 2: "Palakilgour" (foglio 4 p.IIa 705)

Area 3: "Colle Pardo" (foglio 11 p.IIa 391)

Area 4: "Vallericcia" (foglio 10 relitto stradale)

Area 5: "Via Innocenzo XII" (foglio 20 p.IIa 721)

Area 6: "Via Cancelliera" (foglio 12 p.IIa 294)

Area 7: "Via Variante di Cancelliera" (foglio 12 p.IIa 284)

2 – CARATTERISTICHE DEI CHIOSCHI

Dopo aver ottenuto l'assegnazione del chiosco su suolo pubblico da parte dell'Ufficio Patrimonio, per l'ottenimento del permesso di costruire, gli interessati dovranno presentare apposita richiesta all'U.T.C. mediante lo Sportello Telematico Polifunzionale del Comune di Ariccia, corredata dai nulla osta e pareri rilasciati dagli Enti competenti, nonché dalla concessione di occupazione di suolo pubblico conseguita.

Il progettista dovrà prestare attenzione nell'assegnare le dimensioni corrette in rapporto allo spazio risultante nell'intorno a seguito della collocazione del chiosco nell'area prescelta, evitando di costituire intralcio al passaggio pedonale ed alla regolare visibilità stradale.

Le distanze minime dal filo stradale sono quelle previste dal vigente Codice della Strada, in particolare, per le zone interne del centro abitato vale quanto disposto dall'art. 20 del C.d.S.

La superficie utile lorda del chiosco (S.U.L.), misurata secondo la proiezione a terra del perimetro esterno del manufatto, escluse le sporgenze della copertura, dovrà essere contenuta entro il limite massimo di 25 mq, compresi eventuali servizi igienici, depositi e locali accessori e tecnici.

La copertura del chiosco, ove l'ubicazione lo consenta, può eccedere il perimetro esterno del chiosco per una profondità non superiore a 1,20 ml, fermo restando un minimo di 0,30 ml su tutti i lati del manufatto.

Per rispondere ad un criterio di pulizia formale che deve caratterizzare il manufatto, sulle superfici esterne non debbono essere presenti elementi che interrompano la continuità delle medesime, arrecando disturbo visivo.

Il chiosco deve essere realizzato con rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche, pulizia delle superfici che dovranno essere prive di sovrapposizioni decorative ed ornamentali.

Nelle aree circostanti il chiosco, che non siano state date in concessione, è vietata l'installazione di qualsiasi elemento di arredo ovvero l'accantonamento di materiali che possano costituire ingombro delle aree stesse (quali ad esempio arredi, tende, cartelli promozionali, ombrelloni, merci, ecc.).

Eventuali apparati illuminanti dovranno essere realizzati in modo da non provocare abbagliamento o disturbo al traffico veicolare.

L'ottenimento della concessione nonché del permesso di costruire non esonera l'interessato dall'ottenimento di specifiche autorizzazioni riguardanti gli allacciamenti fognari, elettrici, idrici ecc., che dovranno essere ottenute secondo le modalità di Legge.

I chioschi non devono ostacolare l'accesso a caditoie, camerette di ispezione, ecc. eventualmente presenti nell'area di impianto.

3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente selezione le persone fisiche, le ditte individuali, le società di persone, le società di capitali o cooperative regolarmente costituite (art. 79 del D. Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.), purché in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.

I partecipanti al presente Avviso potranno liberamente scegliere il settore merceologico dell'attività, tra vendita diretta di generi alimentari e non e attività di somministrazione di alimenti e bevande. In caso di settore alimentare gli stessi dovranno essere in possesso anche dei requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio di tale attività (articolo 71, comma 6 del Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59 e specifiche disposizioni regionali di settore).

I soggetti partecipanti alla selezione non potranno concorrere all'assegnazione di più di un chiosco.

I soggetti partecipanti alla selezione non devono ricadere nelle "cause di divieto, di decadenza o di sospensione" di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e non devono avere posizioni debitorie nei confronti del Comune di Ariccia in materia di tributi e/o canoni.

I soggetti partecipanti alla selezione dovranno dichiarare la regolarità dell'impresa ai fini previdenziali e contributivi.

I requisiti sopra menzionati devono essere posseduti, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda al presente Avviso pubblico.

La dichiarazione sul possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 71 comma 1 del D. Lgs n. 59/2010 e s.m.i. dovrà essere resa dalla persona

fisica e dall'eventuale preposto; in caso di società, dal legale rappresentante, da tutti gli altri soggetti indicati nell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e dall'eventuale preposto.

La dichiarazione sul possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 71 comma 6 del D. Lgs n. 59/2010 e s.m.i. dovrà essere resa dalla persona fisica o preposto; in caso di società, dal legale rappresentante o preposto.

4 - CRITERI PER L' ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

La redazione della graduatoria è effettuata sulla scorta dei criteri e relativi punteggi di seguito elencati:

- 1) **Maggiore professionalità** acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche. La professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio effettivo dell'impresa, comprovata dalla data di inizio di tale attività così come risultante dal Registro delle Imprese riferita al commercio su aree pubbliche, relativa nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa, al momento della partecipazione alla selezione. **Anzianità di iscrizione fino a 5 anni: punti 3; Anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni: punti 5; Anzianità di iscrizione maggiore di 10 anni e fino a 20 anni: punti 7; Anzianità di iscrizione oltre i 20 anni: punti 10;**
- 2) **Soggetti diversamente abili, purché iscritti nella lista speciale dei lavoratori appartenenti alle categorie protette (L. 68/99): punti 5;**
- 3) **Soggetti che dimostrino di avere almeno un figlio minore disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i.: punti 3;**
- 4) **Soggetti che rientrano nell'ipotesi dell'imprenditoria giovanile di cui alla Legge n. 95/95 ovvero soggetti che alla data di scadenza del bando risulteranno di età compresa fra i 18 e i 35 anni (36 anni non compiuti): punti 3;**
- 5) **Soggetti che si impegnano a ridurre gli imballaggi e ad utilizzare esclusivamente borse per la clientela in materiali biodegradabili: punti 2;**
- 6) **Formazione professionale degli operatori: titoli di studio e professionali attinenti l'attività economica che si intende esercitare rilasciati da organismi pubblici all'esito di un corso di formazione con valutazione finale: punti 7.**

A parità di punteggio vale l'ordine cronologico di presentazione della domanda, ricavabile dall'invio della PEC (eventualmente tenendo conto anche dell'ora).

5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per l'assegnazione dei chioschi su suolo pubblico oggetto della presente selezione dovrà essere compilata utilizzando i modelli allegati al presente avviso e dovrà essere inviata al Comune di Ariccia, pena l'esclusione dalla selezione, dal richiedente o da un intermediario munito di procura firmata tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: protocollo@pec.comunediariccia.it

La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, debitamente sottoscritta in calce dal richiedente e completa di dichiarazione telematica di pagamento dell'imposta di bollo (€ 16,00).

A pena di esclusione, l'oggetto della PEC deve indicare la dicitura "**Avviso pubblico per l'assegnazione dei chioschi su suolo pubblico**" ed il mittente.

Le domande possono essere presentate a partire dal giorno dell'avvenuta pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale del Comune di Ariccia – InformaComune – Avvisi e fino al 30° giorno successivo.

Qualora il termine ultimo cada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Non saranno accettate domande presentate a mano o con ogni altra modalità di trasmissione diversa dalla posta elettronica certificata.

Le domande pervenute prima o oltre i termini indicati non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e inefficaci.

L'elenco degli ammessi e dei non ammessi alla presente procedura sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e Contratti, con l'indicazione del numero di protocollo di presentazione della domanda, senza alcuna ulteriore comunicazione.

6 - CONTENUTO DELLA DOMANDA

Nella domanda, debitamente sottoscritta in calce dal richiedente a pena di inammissibilità, corredata da copia del documento d'identità in corso di validità, o permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell'Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo), il partecipante dovrà dichiarare, ai sensi e per gli effetti del DPR. n. 445/2000:

- generalità complete, indirizzo e codice fiscale del richiedente; qualora si tratti di società, del legale rappresentante;
- denominazione, sede legale, codice fiscale/partita iva e in caso di società di persone i dati anagrafici di tutti i soci;
- indirizzo PEC cui inviare eventuali comunicazioni (resta onere dell'operatore comunicarne eventuali variazioni);
- la sede, il numero e la data di iscrizione al Registro delle Imprese - REA e la Partita IVA;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 71 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Antimafia). In caso di società, la dichiarazione dovrà essere resa da tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011;
- la regolarità contributiva e previdenziale dell'impresa;
- di non avere posizioni debitorie nei confronti del Comune di Ariccia in materia di tributi e/o canoni;
- di essere Soggetto diversamente abile iscritto nella lista speciale dei lavoratori appartenenti alle categorie protette (L. 68/99);
- di possedere, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, uno o più criteri di priorità così come elencati nel precedente punto 4:
- di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 101/2018.

7 - CAUSE DI ESCLUSIONE

Non è sanabile e comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale:

- la spedizione delle domande fuori dai termini e con modalità diverse da quelle previste dal presente Avviso;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- la mancata dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 71 del D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59;
- l'omissione, l'illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente.

8 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E GRADUATORIA

Con successivo provvedimento del Comune di Ariccia verrà nominata una Commissione composta da 3 membri appartenenti all'Amministrazione comunale.

La Commissione si riunirà, in data da individuare, presso la sede comunale sita in Piazza San Nicola snc.

Prima della suddetta seduta, l'ufficio SUAP provvederà ad espletare esclusivamente le seguenti operazioni:

- verifica dell'oggetto della pec, come disposto dall'art. 5 comma 3 del presente avviso;
- verifica dei termini di presentazione delle domande;
- apertura delle pec per la sola verifica della presenza degli allegati (domanda di partecipazione debitamente sottoscritta e del documento di riconoscimento in corso di validità e ulteriori allegati).

L'ufficio SUAP provvederà a trasmettere la documentazione di cui sopra alla Commissione per la successiva elaborazione della graduatoria secondo i criteri di cui al precedente punto 4.

La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Ariccia; la pubblicazione vale a tutti gli effetti di legge come notifica della stessa.

La Commissione, al termine delle operazioni, procederà a trasmettere all'Ufficio Patrimonio del Comune la graduatoria finale ai fini del rilascio delle assegnazioni dei chioschi.

I soggetti utilmente collocati in graduatoria saranno convocati dall'Ufficio Patrimonio, secondo la propria posizione, per la scelta del chiosco che sarà loro assegnato, previa accettazione sottoscritta dall'operatore risultato assegnatario.

Il soggetto assegnatario verrà considerato rinunciario, in assenza di un giustificato motivo comunicato all'Amministrazione, nei casi di seguito indicati:

- mancata presentazione per la scelta del chiosco;
- mancato ritiro del titolo.

In caso di rinuncia dell'assegnatario, ed in tutti i casi di cui al punto precedente, si procederà allo scorrimento della graduatoria, che rimane efficace per un termine di 10 (dieci) anni dalla data di pubblicazione.

Nel caso in cui lo scorrimento della graduatoria avvenga quando il chiosco è già costruito, il nuovo assegnatario sarà tenuto al pagamento al Comune di un canone di affitto, che starà stabilito con apposito separato atto dall'Ufficio Patrimonio.

Dalla data di rilascio delle assegnazioni dei chioschi su suolo pubblico, ed entro e non oltre 3 (tre) anni da tale data, l'assegnatario dovrà procedere alla costruzione del manufatto, secondo i criteri di cui all'art. 2 del presente Avviso. Qualora il manufatto non sia ultimato entro tale termine, l'assegnazione decade.

Solo al termine dei lavori, a seguito di specifica richiesta da parte dell'assegnatario, l'Ufficio SUAP provvederà al rilascio delle relative autorizzazioni commerciali, della durata di anni 25 (venticinque). Il pagamento del canone da parte dell'assegnatario decorre dalla data di rilascio dell'autorizzazione commerciale.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all'assegnazione del chiosco per esigenze di pubblico interesse, senza che dalla mancata assegnazione derivino ragioni o pretese di alcun genere da parte degli interessati.

9 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione delle aree adibite a chioschi è fissata in 25 (venticinque) anni a decorrere dalla data del rilascio dell'autorizzazione commerciale. La concessione non è cedibile a terzi. È facoltà del concessionario recedere dal rapporto di concessione con preavviso di mesi 6 (sei) da comunicare mediante raccomandata con avviso di ricevimento e/o posta elettronica certificata. Eventuali migliorie all'area di pertinenza del chiosco, eventualmente autorizzate dall'Ente nel corso della concessione, restano comunque acquisite al patrimonio del Comune senza rivalsa alcuna da parte del concessionario. Alla fine del periodo di concessione, il chiosco entrerà nella disponibilità del Comune, senza dover riconoscere al concessionario alcun indennizzo e/o riconoscimento economico.

10 - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS n 196/2003 come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 101/2018

I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:

- a) nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti;
- b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge 241/90.

I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell'ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all'accettazione della pratica.

Titolare del trattamento: Comune di Ariccia

Responsabile del trattamento: Dirigente dell'Area II – LL.PP. e Politiche Territoriali

11 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché al Regolamento comunale in materia di commercio su aree pubbliche.

Allegati:

- Modello di domanda*
- Allegato A (Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte dei soci)*
- Allegato B (Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del preposto)*
- Allegato C (Planimetrie dei chioschi)*
- Dichiarazione assolvimento telematico imposta di bollo*